

# Come liberarsi dai troppi debiti

La procedura di legge per l'esdebitazione è la strada da seguire per ottenere il via libera del Tribunale

Gaia Giorgio Fedi

■ Un mutuo, il finanziamento per l'auto e per la palestra, tasse arretrate da pagare: a volte si fa presto a finire sommersi dai debiti. Se il quadro è particolarmente gravoso, ci si può trovare in una situazione di sovraindebitamento, che è definita dalla legge come «una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni». Non si parla quindi di una crisi temporanea, o di difficoltà a ripagare solo un determinato prestito (in tal caso, va ricordato che si può sempre provare a rinegoziare con l'intermediario, e in caso di problemi con il mutuo per ragioni gravi come la perdita del lavoro si può chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale per un anno o l'accesso al Fondo di solidarietà).

Fino a qualche anno fa, chi si trovava in una situazione di sovraindebitamento non aveva grandi soluzioni: l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti, era prevista solo al termine delle procedure concorsuali, quindi accessibile solo alle imprese. «L'esdebitazione è prevista dal 1942, ma era concessa solo a soggetti fallibili, che in caso di condotta virtuosa alla chiusura della procedura fallimentare potevano liberarsi dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti», spiega Massimiliano Campeis, avvocato dello studio Campeis. «Poilà legge n. 3 del 2012 ha previsto la possibilità di esdebitazione anche per soggetti non fallibili: i consumatori, ma anche professionisti, piccole imprese, artigiani, perfino il fidejussore che garantisce i debiti dell'imprenditore poi fallito», elenca Campeis.

Le procedure previste dalla legge

per arrivare all'esdebitazione sono tre: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. L'accordo di composizione della crisi è in pratica un accordo con i creditori, con cui si propone uno stralcio di una certa percentuale del debito, per il quale è necessario l'assenso di almeno il 60% dei creditori; in caso positivo, l'accordo viene omologato e diventa vincolante anche per i creditori non aderenti.

Il piano del consumatore si distingue dal precedente perché non serve alcun accordo con i creditori: in questo caso, è il tribunale a valutare la fattibilità della proposta di riduzione del debito e l'eventuale parere negativo dei creditori non è vincolante. Se il piano è considerato fattibile, il giudice provvede alla sua omologazione.

La terza procedura è la liquidazione del patrimonio del debitore, una strada percorribile sia in caso di in-

successo delle due procedure già menzionate (per esempio se l'accordo con i creditori non sia stato raggiunto) sia in alternativa a esse. Si tratta comunque di una soluzione più gravosa, perché il debitore deve rinunciare a tutti i suoi beni salvo quelli impignorabili.

Come si fa ad accedere a queste procedure? A tal proposito è utile ricordare che è meglio diffidare di soggetti che promettono (magari online) di liberare le persone in difficoltà dai propri debiti, perché a volte nascondono tentativi di truffa. Le procedure per risolvere una situazione di sovraindebitamento sono quelle previste dalla legge, che prevedono il passaggio dal tribunale e il coinvolgimento di un organo specifico, l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

«L'Organismo racchiude in sé caratteristiche diverse: è un *advisor* finanziario del debitore ma è anche l'organo che verifica la veridicità dei dati nella domanda o nella proposta e ne analizza la fattibilità, nonché quello che cura le attività di pubblicità che nel fallimento sono del commissario giudiziale», spiega Campeis. Per accedere all'accordo di composizione della crisi o al piano del debitore ci si rivolge all'Organismo competente per territorio. «Allo stato attuale, gli organismi non sono ancora stati istituiti in tutta Italia, quindi se nel circondario del Tribunale competente non è presente un organismo, ci si potrà rivolgere al presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore è residente o ha la sede, che provvederà alla nomina di un professionista che predisporrà il piano e assisterà il debitore», chiarisce Campeis.

Al termine di queste procedure, si può chiedere al giudice l'esdebitazione per i debiti residui. «Per ottenerla, il debitore deve dimostrare di avere cooperato al regolare svolgimento della procedura, di non averla ritardata o contribuito a ritardarla, di aver svolto un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alle condizioni del mercato, o che abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo», afferma Campeis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE DUE STRADE

### ● Sviluppo Ordinario

Normalmente la procedura si apre con l'istanza di designazione o nomina, continua con la preparazione del piano o dell'accordo con l'ausilio anche dell'Organismo di composizione della crisi (che conclude il suo lavoro nella fase di avvio della procedura formulando il giudizio di veridicità dei dati e fattibilità del piano) e, nel caso di piano del consumatore, con la relazione particolareggiata. Il deposito del piano o della proposta apre il periodo di vigilanza, in cui vanno monitorati eventuali interventi per le azioni esecutive ancora vive. Il decreto va emesso subito e apre formalmente la

procedura sospendendo le azioni esecutive, così il periodo è minimo

### ● Sviluppo Alternativo

In alternativa, il debitore non fa istanza e col supporto dei propri consulenti predispose il piano o la proposta di accordo e lo deposita con contestuale istanza di nomina dell'Organismo di composizione che dovrà prendere visione di quanto depositato, operare le proprie verifiche, emettere il giudizio ed eventualmente la relazione. Il decreto del Tribunale interviene quando l'organismo completa e deposita il suo lavoro, quindi il periodo di vigilanza tende ad ampliarsi molto

## LA PAROLA CHIAVE

### Esdebitazione

L'esdebitazione (cancellazione dei debiti e delle loro conseguenze giuridiche) è il risultato finale del meccanismo di composizione di una crisi da sovraindebitamento. Le procedure sono riservate sia ai consumatori (soggetti che non esercitano un'attività di impresa) sia i piccoli imprenditori che non sono ricompresi nelle procedure di carattere fallimentare. L'esdebitazione è stata introdotta nell'ambito della riforma del diritto fallimentare e consiste nella liberazione dai debiti residui nei confronti dell'imprenditore che ha mantenuto nel corso della procedura fallimentare una condotta collaborativa con gli organi della procedura. Il decreto Sviluppo del 2012 l'ha estesa al caso del consumatore e a quello del piccolo imprenditore al di sotto delle soglie di fallibilità.

## LE FASI

### LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Si può chiedere (all'Organismo di composizione della crisi regolamentato ai sensi del Decreto 202/2014, giurisdizionalmente competente) di incaricare un gestore o di nominare il professionista facente funzioni

### LE ANALISI E LA PREPARAZIONE

Analisi dell'indebitamento, del patrimonio e dei flussi reddituali e di sostenimento delle famiglie e predisposizione del piano del consumatore o della proposta di accordo di composizione

### L'ATTESTAZIONE

L'Organismo di composizione della crisi formula un giudizio su: a) veridicità dei dati contenuti della proposta e nei documenti allegati; b) fattibilità del piano

### LA RELAZIONE

Nel caso del piano del consumatore, l'Organismo redige una relazione su: cause

di indebitamento del consumatore e diligenza impiegata nella assunzione delle obbligazioni; ragioni dell'incapacità strutturale ad adempiere; solvibilità negli ultimi cinque anni; atti impugnati dai creditori; completezza della documentazione depositata e di convenienza del piano rispetto alla soluzione liquidatoria

### IL DEPOSITO

Deposito presso il Tribunale competente della proposta di accordo di composizione o del piano del consumatore

### IL DECRETO DEL TRIBUNALE

Verificata la sussistenza dei requisiti, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del debitore (per l'accordo di composizione e il piano del consumatore), disponendo l'eventuale sospensione delle azioni esecutive

# Ma non da tutti i pesi ci si può affrancare

Alcune forme di debito non possono essere eliminate: ecco quali

■ Le procedure di esdebitazione previste dalla legge 3/2012 — all'epoca ribattezzata «salva suicidi» — sono sicuramente molto utili per i soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento. Ma non sono strumenti per tutti, ammissibili per ogni genere di debito e di facile successo: la legge pone dei vincoli e dei paletti per l'accesso a queste procedure e per ottenere l'esdebitazione al termine di esse.

Innanzitutto, l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio sono solo per quei soggetti non soggetti alla legge fallimentare. Quindi le imprese commerciali e le società non possono accedervi. Inoltre, non possono richiedere una procedura di questo genere i debitori che vi abbiano già fatto ricorso nei cinque anni precedenti.

Un altro genere di limitazione riguarda i tipi di debiti che possono essere oggetto della forma di ristrutturazione prevista per queste procedure: la legge infatti prevede che alcune somme dovute dal debitore non possano essere oggetto di un *haircut*, cioè una riduzione per-

centuale. «Per quanto riguarda il piano del consumatore e l'accordo di composizione della crisi, gli unici debiti da pagare integralmente sono quelli che il codice definisce come impignorabili (come crediti alimentari e sussidi, stipendi, salari e altre indennità, ndr). Per quanto riguarda i crediti privilegiati o ipotecari, è possibile richiedere che non vengano ripagati integralmente ma sarà necessaria una perizia sul valore di mercato di tali beni che dimostri che non possono garantire il soddisfacimento integrale del credito», spiega Massimiliano Campeis, avvocato dello studio Campeis. In pratica, se il valore dell'immobile oggetto di credito ipotecario risulta inferiore alla

cifra dovuta, la banca dovrà accettare una riduzione del proprio credito.

Un altro aspetto importante per ottenere l'omologa dell'accordo o del piano del consumatore è che il debitore non abbia colposamente contribuito alla situazione di sovraindebitamento, per esempio continuando a chiedere prestiti in misura non proporzionata alle proprie disponibilità patrimoniali. «In generale, si tratta di procedure complesse dove c'è un filtro di ammissibilità che fa sì che l'iter per arrivare all'omologa sia tutt'altro che scontato», osserva Campeis. E anche una volta terminata la procedura, per l'esdebitazione sono previsti dei paletti: il debitore deve dimo-

strare di avere collaborato alla procedura e di non averla ritardata, di avere prodotto reddito o di avere comunque cercato lavoro senza rifiutare impieghi senza giustificato motivo. Ma di alcuni tipi di debiti non ci si può liberare comunque: «Restano esclusi in radice i debiti da obblighi di mantenimento e alimentari, gli obblighi derivanti da responsabilità patrimoniali. «In generale, si tratta di procedure complesse dove c'è un filtro di ammissibilità che fa sì che l'iter per arrivare all'omologa sia tutt'altro che scontato», osserva Campeis. E anche una volta terminata la procedura, per l'esdebitazione sono previsti dei paletti: il debitore deve dimo-

© RIPRODUZIONE RISERVATA